

Deliberazione 13 ottobre 2005

Definizione delle condizioni tariffarie speciali dell'energia elettrica in attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 11, comma 12, del decreto legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito con modificazioni in legge 14 maggio 2005, n. 80. Modificazioni dell'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 30 gennaio 2004, n. 5/04 (deliberazione n. 217/05)

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 13 ottobre 2005

Visti:

- il Trattato dell'Unione Europea, nella versione consolidata 2002/C325/01 (di seguito: il Trattato);
- la Direttiva 2003/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2003;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 19 dicembre 1995;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il decreto legge 18 febbraio 2003, n. 25, convertito con modificazioni in legge 17 aprile 2003, n. 83;
- la legge 23 agosto 2004, n. 239;
- il decreto legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito con modificazioni in legge 14 maggio 2005, n. 80, (di seguito: decreto legge n. 35/05) ed in particolare l'articolo 11;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 febbraio 2004;
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 30 gennaio 2004, n. 5/04, come successivamente modificata e integrata (di seguito: Testo integrato);
- la deliberazione dell'Autorità 9 agosto 2004, n. 148/04 (di seguito: deliberazione n. 148/04);
- la deliberazione dell'Autorità 30 dicembre 2004, n. 252/04;
- la deliberazione dell'Autorità 24 maggio 2005, n. 94/05;
- lo Schema di protocollo di intesa per la competitività e lo sviluppo del polo metallurgico e chimico della Regione Sardegna, allegato alla comunicazione della Direzione generale energia e risorse minerarie del Ministero delle attività produttive del 7 luglio 2004, prot. 0011685, prot. Autorità n. 015135 (di seguito: Schema di protocollo d'intesa);

- gli atti dell'audizione delle imprese titolari di utenze rientranti nell'ambito di applicazione dei commi 11 e 12 dell'articolo 11 del decreto legge n. 35/05, tenutasi il giorno 26 luglio 2005;
- il documento per la consultazione 19 settembre 2005 relativo alla "Formazione di provvedimenti in materia di tariffe speciali dell'energia elettrica in attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 11 del decreto legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito con modificazioni nella legge 14 maggio 2005, n. 80" (di seguito: la consultazione) e le relative risultanze.

Considerato che:

- l'articolo 11, comma 11, del decreto legge n. 35/05 prevede la proroga a tutto l'anno 2010, alle condizioni tariffarie vigenti al 31 dicembre 2004, delle condizioni tariffarie favorevoli per le forniture di energia elettrica di cui al comma 1, lettera c), del decreto-legge 18 febbraio 2003, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 aprile 2003, n. 83;
- l'articolo 11, comma 12, del decreto legge n. 35/05 prevede che le condizioni tariffarie di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato in data 19 dicembre 1995, siano estese, con provvedimento dell'Autorità, alle forniture di energia elettrica destinata alle produzioni e lavorazioni di alluminio, piombo, argento e zinco e al ciclo cloro-soda, con riferimento ai prezzi praticati per forniture analoghe sui mercati europei nei limiti degli impianti esistenti alla data di entrata in vigore del medesimo decreto, situati nel territorio della Regione Sardegna e caratterizzati da alimentazione in alta tensione;
- il medesimo articolo 11, comma 12, del decreto legge n. 35/05 prevede altresì che le condizioni tariffarie di cui al precedente alinea vengano riconosciute a fronte della definizione di un protocollo d'intesa contenente impegni per il lungo periodo sottoscritto dalle parti con l'amministrazione della regione Sardegna ed i Ministeri interessati;
- lo Schema di protocollo d'intesa sottoscritto prevede, al punto 1.5, la notifica alla Commissione Europea, a cura del Ministero delle attività produttive con il supporto del Dipartimento per le Politiche comunitarie della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del decreto legge 15 marzo 2005, n. 35, della legge di conversione 14 maggio 2005, n. 80 e dello schema di delibera predisposto dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas sulle tariffe da riconoscere nel periodo transitorio, a sostegno della competitività dei settori industriali interessati;
- l'articolo 11, comma 13 del decreto legge n. 35/05 prevede che le condizioni tariffarie di cui ai commi 11 e 12 del medesimo articolo si applichino a decorrere dal 1 gennaio 2005 e vengano aggiornate dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas che incrementa su base annuale i valori nominali delle tariffe del 4% (quattro per cento), ovvero, qualora quest'ultimo valore risulti più elevato, dell'incremento percentuale del prezzo medio dell'energia elettrica all'ingrosso registrato nelle principali borse dell'energia elettrica europee, segnatamente di Amsterdam e di Francoforte;
- i soggetti che hanno partecipato alla consultazione hanno espresso ampio consenso circa l'interpretazione data dall'Autorità del meccanismo di aggiornamento di cui al precedente punto, ossia indicando nel quattro per cento il limite massimo alla

variazione annua del valore nominale delle tariffe agevolate ed escludendo variazioni in riduzione;

- per le utenze di cui al comma 11, dell'articolo 11, del decreto legge n. 35/05, è prevista l'applicazione, per tutto l'anno 2005, delle tariffe agevolate che sarebbero state in vigore alla data dell'1 gennaio 2005 in ragione delle condizioni tariffarie in vigore al 31 dicembre 2004;
- ai sensi del comma 72.2 del Testo integrato le componenti A e UC si applicano in misura ridotta alle forniture di cui al decreto 19 dicembre 1995.

Ritenuto opportuno:

- fissare, per l'anno 2005, il livello delle tariffe agevolate per le utenze di cui all'articolo 11, comma 12, del decreto legge n. 35/05, pari alla media dei prezzi, rilevati dall'Autorità, praticati per forniture analoghe sui mercati europei;
- prevedere per le medesime utenze di cui all'articolo 11, comma 12, del decreto legge n. 35/05, l'applicazione di meccanismi di determinazione della componente compensativa coerenti con quelli introdotti con deliberazione n. 148/04;
- prevedere che entro il 31 dicembre di ogni anno, a partire dall'anno 2005 e fino al 2009, le condizioni tariffarie agevolate per le utenze di cui ai commi 11 e 12 del decreto legge n. 35/05 destinate ad essere applicate nell'anno successivo, siano aggiornate applicando, se positiva, una variazione percentuale pari alla media ponderata della variazione registrata dagli indici delle borse dell'energia elettrica di Amsterdam e di Francoforte nei dodici mesi precedenti, con un massimo del 4% (quattro per cento) annuo;
- estendere alle utenze di cui all'articolo 11, comma 12, del decreto legge n. 35/05, l'applicazione in misura ridotta delle componenti A e UC prevista dal comma 72.2 del Testo integrato per le utenze di cui al decreto 19 dicembre 1995;
- condizionare l'applicazione delle disposizioni di cui al presente provvedimento alla positiva conclusione della procedura di notifica di cui all'articolo 88 del Trattato, prevista dal punto 1.5 dello Schema di protocollo d'intesa

DELIBERA

Articolo 1

Definizioni

1. Ai fini del presente provvedimento, si applicano le definizioni riportate all'articolo 1 del Testo integrato, Allegato A alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 30 gennaio 2004, n. 5/04 e sue successive modificazioni e integrazioni (di seguito richiamato come il Testo integrato).

Articolo 2

Modifiche e integrazioni del Testo integrato

1. All'articolo 1 del Testo integrato è aggiunta la seguente definizione:

“• **legge n. 80/05** è la legge 14 maggio 2005, n. 80, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 14 marzo 2005, n. 35, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 111 del 14 maggio 2005, supplemento ordinario n. 91;”

2. Al comma 72.2 del Testo integrato la lettera e) è sostituita con la seguente:

“e) fornita alle produzioni e lavorazioni di cui al decreto 19 dicembre 1995 e, a partire dall'1 gennaio 2005, alle utenze di cui all'articolo 11, comma 12, della legge n. 80/05;”

3. All'articolo 73 del Testo integrato, il comma 73.7 è sostituito con il seguente:

“73.7 Salvo quanto disposto dall'articolo 73.2, ai fini dell'applicazione di quanto previsto al comma 73.3, il valore di riferimento della parte B della tariffa da utilizzare per determinare le condizioni tariffarie previste per un cliente finale dalla normativa in vigore al 31 dicembre 1999 è pari, per ciascun bimestre, a partire dal primo bimestre dell'anno 2000, e per ciascun trimestre, a partire dall'1 gennaio 2003, all'aliquota della parte B della tariffa applicabile a tale cliente nel bimestre o trimestre precedente, indicizzata applicando una variazione percentuale uguale a quella registrata dal parametro *Ct* nello stesso bimestre o trimestre. Nel caso delle forniture alle produzioni e lavorazioni di cui al decreto 19 dicembre 1995, l'indicizzazione si applica solo qualora la variazione bimestrale o trimestrale del parametro *Ct* sia risultata positiva.”

4. Dopo l'articolo 73 del Testo integrato è inserito il seguente:

“Articolo 73.1

Regimi tariffari speciali di cui all'articolo 11, comma 12, della legge n. 80/05

73.1.1 Le norme previste dal presente articolo si applicano, a partire dall'1 gennaio 2005, alle forniture di energia elettrica di cui all'articolo 11, comma 12, della legge n. 80/05, previa sottoscrizione del protocollo d'intesa di cui al medesimo comma.

73.1.2 La Cassa verifica la sussistenza dei requisiti per l'ammissione dei clienti finali ai regimi tariffari speciali. I clienti finali di cui al comma 73.1.1 e le imprese distributrici alle cui reti i medesimi sono connessi, comunicano alla Cassa, con i tempi e le modalità da questa definiti, le informazioni necessarie per il calcolo della componente tariffaria compensativa di cui al comma 73.1.3.

73.1.3 A ciascun cliente finale di cui al comma 73.1.1, la Cassa versa mensilmente, con le modalità dalla stessa definite, tenuto conto di quanto previsto dal comma 73.1.2 e dal comma 73.1.11, una componente tariffaria compensativa, espressa in centesimi di euro/kWh, pari alla differenza tra:

a) gli addebiti che deriverebbero dall'applicazione delle condizioni tariffarie agevolate di cui al comma 73.1.6, al netto delle imposte e delle componenti *A*, *UC* ed *MCT*;

- b) gli addebiti che deriverebbero dall'applicazione a tale cliente dei corrispettivi previsti per i servizi di trasmissione, distribuzione, misura e vendita, al netto delle imposte e delle componenti tariffarie *A*, *UC* ed *MCT*.
- 73.1.4 Con riferimento al servizio di distribuzione, gli addebiti di cui al comma 73.1.3, lettera b), per ciascun cliente finale sono pari al minor valore tra:
- a) gli addebiti risultanti dall'applicazione dell'opzione tariffaria più conveniente per tale cliente tra le opzioni tariffarie base offerte dall'esercente per il servizio di distribuzione;
 - b) gli addebiti risultanti dall'applicazione dell'opzione tariffaria TV1.
- 73.1.5 Con riferimento al servizio di vendita, gli addebiti di cui al comma 73.1.3, lettera b), per ciascun cliente finale sono pari al minor valore tra:
- a) gli addebiti risultanti dall'applicazione dei corrispettivi per la vendita dell'energia elettrica destinata al mercato vincolato di cui alla parte II, titolo 3, sezione 1;
 - b) gli addebiti risultanti dall'approvvigionamento dell'energia elettrica sul mercato libero, ovvero attraverso le procedure concorsuali di cui al comma 73.1.12, inclusi gli oneri di dispacciamento.
- 73.1.6 Le condizioni tariffarie agevolate di cui al comma 73.1.3, lettera a), sono fissate, con riferimento all'anno 2005, nella tabella 28 dell'allegato n. 1.
- 73.1.7 Al termine di ciascun periodo di fatturazione l'impresa distributrice, dandone comunicazione alla Cassa, accredita al cliente finale ammesso al regime tariffario speciale, in riduzione degli addebiti tariffari relativi a tale periodo, la differenza, se positiva, tra quanto addebitato al cliente nel periodo di fatturazione applicando l'opzione tariffaria base prescelta e quanto sarebbe stato addebitato nello stesso periodo applicando l'opzione tariffaria TV1.
- 73.1.8 I clienti finali di cui al comma 73.1.1 che non intendono approvvigionarsi direttamente sul mercato libero comunicano all'Acquirente unico, entro il 30 settembre di ogni anno, ovvero, per il primo anno di applicazione, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente articolo, informazioni dettagliate, corredate di ogni idonea documentazione di riscontro, in ordine alle caratteristiche della fornitura e ai previsti consumi di energia elettrica ammessa a regime tariffario agevolato, con riferimento all'anno successivo.
- 73.1.9 L'Acquirente unico predispone e avvia procedure concorsuali per l'aggiudicazione dei contratti di fornitura di energia elettrica ai beneficiari dei regimi tariffari speciali che non intendono approvvigionarsi direttamente sul mercato libero, secondo criteri di pubblicità, trasparenza e non discriminazione e nel rispetto dei criteri delineati nel comma 73.1.10.

73.1.10 Le procedure concorsuali di cui al comma 73.1.9 sono configurate come aste al ribasso rispetto ad un prezzo base d'asta pari al prezzo di fornitura dell'energia elettrica ai clienti del mercato vincolato. Nell'ambito di tali procedure, l'Acquirente unico può aggregare la domanda di energia elettrica dei beneficiari dei regimi tariffari speciali. In esito a ciascuna procedura, a parità di prezzo offerto, l'Acquirente Unico identifica gli assegnatari e le quantità di riferimento oggetto di ciascun contratto sulla base di un criterio pro-rata.”

73.1.11 Qualora i clienti finali di cui al comma 73.1.1 che non intendono approvvigionarsi direttamente sul mercato libero non effettuino le comunicazioni all'Acquirente unico previste dal comma 73.1.8 mantengono la qualifica di cliente del mercato vincolato per l'intero anno solare successivo. In tal caso, la qualifica di cliente del mercato vincolato può venir modificata in corso d'anno solo con il preventivo consenso dell'Acquirente unico.

5. Dopo l'articolo 73.1, è aggiunto il seguente articolo:

“Articolo 73.2

Aggiornamento delle condizioni tariffarie speciali per le forniture di cui all'articolo 11, commi 11 e 12 della legge n. 80/05

73.2.1 Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano, a partire dall'1 gennaio 2005, alle forniture di energia elettrica di cui all'articolo 11, commi 11 e 12, della legge n. 80/05.

73.2.2 Entro il 31 dicembre di ogni anno, a partire dall'anno 2005 e fino al 2009, l'Autorità aggiorna le condizioni tariffarie agevolate di cui ai commi 73.3 e 73.1.6 destinate ad essere applicate nell'anno successivo, applicando una variazione percentuale pari alla media ponderata della variazione registrata dagli indici delle borse dell'energia elettrica di Amsterdam e di Francoforte nei dodici mesi precedenti.

73.2.3 Ai fini della ponderazione di cui al comma 73.2.2, si applicano i pesi indicati nella tabella 29 dell'allegato n. 1.

73.2.4 La variazione percentuale di cui al comma 73.2.2 si applica solo quando positiva e fino al limite massimo del 4% (quattro per cento) annuo.”

Articolo 3

Disposizioni finali

1. L'efficacia delle disposizioni di cui al presente provvedimento è condizionata alla positiva conclusione della procedura di notifica di cui all'articolo 88 del Trattato.
2. Il Testo integrato, con le modifiche risultanti dall'applicazione del presente provvedimento, è pubblicato successivamente alla positiva conclusione della procedura di notifica di cui all'articolo 88 del Trattato.

3. Il presente provvedimento è trasmesso al Ministero delle attività produttive per le azioni di competenza.
4. Il presente provvedimento è pubblicato sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it).

13 ottobre 2005

Il Presidente: Alessandro Ortis

Tabella 28 Livelli tariffari agevolati di cui al comma 73.1.6

Produzioni a cui si riferiscono le forniture agevolate	Prezzo agevolato <i>€/MWh</i>
Laminazione alluminio	50
Produzione piombo e zinco	23
Produzione allumina	27
Ciclo cloro e cloroderivati	27

Tabella 29 Pesì attribuiti alle Borse europee ai fini della ponderazione di cui al comma 73.2.3

Produzioni a cui si riferiscono le forniture agevolate	Francoforte	Amsterdam
Alluminio primario	75%	25%
Acciai speciali	67%	33%
Produzione allumina	100%	-
Produzione zinco e piombo	95%	5%
Produzione clorosoda	81%	19%
Lavorazione alluminio	95%	5%